

66

Le nuove disposizioni sulle informazioni e i documenti richiesti da Banca d'Italia per l'autorizzazione su acquisizioni di partecipazioni in Banche e intermediari finanziari

Per la prima volta la Banca d'Italia "apre" al trust.

## Direzione Scientifica

Fabrizio Vedana • Emanuele Fisicaro • Norberto Arquilia  
Tiziana Ballarini • Ascensionato Carnà • Barbara Cortese  
Luciano De Angelis • Gaetano De Vito • Emmanuele Di Fenza  
Lucia Frascarelli • Gianluigi Gugliotta • Andrea Mifsud  
Francesco Rampone

## REALIZZAZIONE GRAFICA

Imelitalia srl

## RIVISTA ON LINE

## PUBBLICITÀ

 **imelitalia** srl e-mai: [adv@imelitalia.it](mailto:adv@imelitalia.it)  
[www.imelitalia.it](http://www.imelitalia.it)

**DISTRIBUZIONE:** Vendita esclusiva per abbonamento

## ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale

**rolling:** 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Imelitalia S.r.l. via Principe Amedeo 70122 - 50 BARI

## ITALIA

Abbonamento annuale € 75,00 + IVA

## ESTERO

Abbonamento annuale: € 145,00

Prezzo copia digitale € 25,00 + IVA (solo per l'italia)

## MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario intestato a:  
IMELITALIA srl  
IT61A0200841571000105583733  
Banca UniCredit



**Servizio Clienti: tel. 800952499**

**e-mail: [servizio.clienti@imelitalia.it](mailto:servizio.clienti@imelitalia.it)**

**[www.imelitalia.it](http://www.imelitalia.it)**

*Gentilissimo Abbonato,*

*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Imelitalia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Si rappresenta che Lei ha il diritto di chiedere a Imelitalia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Si comunica inoltre che Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.*

## RIVISTA TRIMESTRALE

Fondata da: Emanuele Fiscaro

## DIREZIONE SCIENTIFICA

Fabrizio Vedana • Emanuele Fiscaro • Norberto Arquilia • Tiziana Ballarini  
Ascensionato Carnà • Barbara Cortese • Luciano De Angelis • Gaetano De Vito  
Emmanuele Di Fenza • Lucia Frascarelli • Gianluigi Gugliotta • Andrea Mifsud  
Francesco Rampone

## REVISORI

Fabrizio Vedana • Norberto Arquilia • Tiziana Ballarini • Ascensionato Carnà  
Barbara Cortese • Luciano De Angelis • Gaetano De Vito • Emmanuele Di Fenza  
Emanuele Fiscaro • Lucia Frascarelli • Gianluigi Gugliotta • Andrea Mifsud  
Francesco Rampone

## NUCLEO EDITORIALE:

Stefania Bassalini • Chiara De Francisci • Anna Maria De Nicolo  
Damiano Di Maio • Ilaria Fiscaro • Daniela Mancini • Marco Piazza  
Maria Teresa Tamborra • Sergio Vittorio Salerno • Luca Scarano  
Manuela Soncini • Giuseppe Violetta

## REDAZIONE

Viale Piave, 6 - Milano  
Tel: (+39) 02 780372 • Fax 02 76409282

## EDITORE

IMELITALIA Edizioni Giuridiche - Milano  
Viale Piave, 6 -20129 Milano

---

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 7 del 1 aprile 2021  
Direttore Responsabile: Fabrizio Vedana

I CONTENUTI E I PARERI ESPRESSI NEGLI ARTICOLI SONO DA CONSIDERARE OPINIONI PERSONALI DEGLI AUTORI CHE NON  
IMPEGNANO PERTANTO IL DIRETTORE ED IL COMITATO DI REDAZIONE

# Considerazioni sull'adeguata verifica a fini AML/CTF nel caso di rapporto tra due intermediari che prestano servizi d'investimento e conseguente interpretazione della Parte VI delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 30 luglio 2019

di Salvatore Providenti

## **1. Il problema dell'adeguata verifica nel caso di rapporto tra due intermediari che prestano servizi d'investimento**

Un tema emerso nella prassi degli intermediari finanziari è quello di come si applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Client Due Diligence) nel caso di operazioni di investimento in strumenti finanziari realizzate tra due intermediari professionali nell'ambito della prestazione di servizi d'investimento (quali negoziazione, ricezione e trasmissione ordini o altri servizi previsti dalla normativa MIFID<sup>1</sup>) dell'uno all'altro.

La tesi del presente scritto è che il tema possa essere risolto sulla base di una lettura combinata della normativa antiriciclaggio<sup>2</sup> attenta ai principi di fondo e all'effettiva operatività degli intermediari autorizzati. In particolare, dando per scontato che tali obblighi si applichino al rapporto tra intermediari professionali, deve ritenersi ragionevole che, salvo casi particolari, essi non vadano estesi ai clienti nell'interesse dei quali uno di essi eventualmente operi (a sua volta nell'ambito della prestazione di servizi d'investimento, come la gestione di patrimoni,

la ricezione e trasmissione e l'esecuzione di ordini). In tal caso, infatti, il cliente dell'intermediario che riceve l'ordine o comunque fornisce il servizio è l'altro intermediario ed in linea di massima esiste tra la relazione ("business relationship") realizzata tra i due intermediari e quella che esiste tra uno di essi ed i propri clienti una reciproca autonomia; conseguentemente il rapporto di "clientela" non si trasferisce in ipotesi ordinarie dall'uno all'altro intermediario.

Si tratta di situazioni nelle quali l'intermediario committente instaura il rapporto con l'altro intermediario non per conto di uno specifico cliente ma per conto in via generale della propria operatività in conto terzi (circostanza peraltro nota alla controparte<sup>3</sup>).

Il rapporto in questione è inoltre normalmente un rapporto quadro continuativo all'interno del quale si inseriscono singoli atti esecutivi del rapporto.

In sede di esecuzione del rapporto instaurato con l'altro intermediario l'intermediario/cliente può eseguire, come frequentemente accade, operazioni aggregate per conto di più propri clienti

<sup>1</sup> Cfr. l'elenco di cui all'Allegato 1 della Direttiva UE n. 2014/65 del 14.5.2014 (c.d. MIFID2).

<sup>2</sup> Previste a livello europeo dalla IV Direttiva (n. 2015/849) e dalla V Direttiva (n. 2018/843), e a livello nazionale dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva, e da ultimo dall'art. 2 del D. Lgs. n. 125/2019, in recepimento della V Direttiva) e dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, come da ultimo aggiornate nel luglio 2019. Un ruolo di grande rilievo assumono anche le

ESA's Guidelines emanate, dopo un'ampia consultazione, nel gennaio 2018.

<sup>3</sup> Non si verte pertanto nel caso, indicato in via generale dalla Sezione IV della Parte II delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia del luglio 2019, in cui "il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto" in cui il cliente deve essere chiesto di "fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo sub 2)". È inoltre dubbio che in casi del genere si ricada tecnicamente nel caso dell'operatività "in nome proprio e per conto terzi" di cui all'art. 21, comma 2, del TUF.

o operazioni singole per conto di specifici clienti; in ogni caso rimane ferma la non riconducibilità immediata dell'operazione al cliente o ai clienti e la necessità che l'intermediario committente compia attività successive volte al trasferimento agli stessi degli effetti dell'operazione. In tutti i casi in questione i dettagli, e di solito l'esistenza stessa, della "business relationship" tra i due intermediari sono sconosciuti dai clienti del "committente", anche se questi vengono di solito informati dei costi del servizio. Anche nel caso particolare in cui nell'ambito dell' "execution policy" sia indicato il nome dell'intermediario unico negoziatore non è di solito un elemento caratterizzante del servizio offerto.

L'identità di tali clienti può, dunque, venire in gioco soltanto in casi particolari (ad esempio la sottoscrizione per conto di un cliente di servizi forniti o di prodotti emessi dall'altro intermediario su cui si torna oltre) o nell'ambito di una adeguata verifica rafforzata sul cliente intermediario dovuta a specifiche ragioni di "alto rischio" indicate nelle norme (ad esempio derivanti dalla sua natura di soggetto non regolamentato).

Appare, pertanto, possibile intendere in modo coerente con tale ricostruzione anche la Parte VI delle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia nel luglio 2019 (d'ora in poi anche le Disposizioni).

Prima di tornare su tale punto, si espongono di seguito una serie di conferme sistematiche e normative del suddetto assunto.

## **2. Elementi di interpretazione sistematica.**

L'ipotesi specifica del rapporto tra due intermediari che prestano entrambi servizi d'investimento (l'uno all'altro, l'altro ai propri clienti) non è espressamente prevista da alcuna norma specifica europea o nazionale in materia di obblighi di adeguata verifica finalizzati alla prevenzione del riciclaggio<sup>4</sup>.

Al fine di comprendere quali siano gli obblighi di adeguata verifica applicabili in tal caso occorre pertanto interpretare le norme vigenti ed applicare gli obblighi di adeguata verifica previsti in via generale al caso specifico del rapporto di un intermediario con un altro intermediario che operi nell'interesse dei propri clienti, passando conseguentemente per il tramite di un'interpretazione sistematica della normativa applicabile.

Per tale ragione può essere in primo luogo utile il principio di fondo della disciplina antiriciclaggio che nelle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia nel luglio 2019 viene definito "approccio basato sul rischio", qualificato dal Considerando 22 della IV Direttiva (n. 2015/849 del 14 maggio 2015) anche come "olistico"<sup>5</sup>.

In base ad esso ha un ruolo fondamentale nella corretta predisposizione e realizzazione dei presidi di adeguata verifica antiriciclaggio l'autonoma e consapevole valutazione del soggetto obbligato. A tale impostazione rispondono del resto anche le norme del D. Lgs. n. 231/2007 che prescrivono i principi generali in materia di adeguata verifica<sup>6</sup>.

Il senso dell'approccio fondato sul rischio è quello fra l'altro di garantire la proporzionalità ed efficacia

<sup>1</sup> Cfr. l'elenco di cui all'Allegato 1 della Direttiva UE n. 2014/65 del 14.5.2014 (c.d. MIFID2).

<sup>2</sup> Previste a livello europeo dalla IV Direttiva (n. 2015/849) e dalla V Direttiva (n. 2018/843), e a livello nazionale dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva, e da ultimo dall'art. 2 del D. Lgs. n. 125/2019, in recepimento della V Direttiva) e dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, come da ultimo aggiornate nel luglio 2019. Un ruolo di grande rilievo assumono anche le ESA's Guidelines emanate, dopo un'ampia consultazione, nel gennaio 2018.

<sup>3</sup> Non si verte pertanto nel caso, indicato in via generale dalla Sezione IV della Parte II delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia del luglio 2019, in cui "il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto" in cui il cliente deve essere chiesto di "fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo sub 2)". È inoltre dubbio che in casi del genere si ricada tecnicamente nel caso dell'operatività "in nome proprio e per conto terzi" di cui all'art. 21, comma 2, del TUF.

<sup>4</sup> Si fa riferimento in particolare alla IV Direttiva n. 2015/849, come da ultimo modificata dalla V Direttiva, n. 2018/843 e al D. Lgs. n. 231/2007.

<sup>5</sup> Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull'Unione e su coloro che vi operano.

<sup>6</sup> Il riferimento è ad esempio all'art. 15, comma 2 e all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007 laddove prevedono rispettivamente che "Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti" e che "3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato".

delle misure, evitando adempimenti che non aggiungano nulla al perseguimento effettivo delle finalità di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Tale approccio non può (come chiarito dalla nota 4 delle Disposizioni) giustificare un inadempimento ad obblighi "puntualmente" previsti ma può (anzi proprio questa è la sua funzione) contribuire ad evitare adempimenti inutili e ripetitivi, in assenza di obblighi puntuali.

In effetti in presenza di due intermediari entrambi tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio UE (o equivalente) nei confronti dei propri clienti, l'estensione dell'adeguata verifica anche ai clienti dell'altro intermediario (seppure limitata ad una verifica semplificata) sarebbe inutile e ripetitiva.

Rimarrebbe fermo il principio della verifica rafforzata in presenza di rischi specifici riguardanti un particolare intermediario/cliente o una particolare operazione, che rientrino fra quelli individuati dalla Commissione Europea, dalle ESA's o dalle Autorità nazionali come richiedenti tale rafforzata verifica (che comporterebbe di non limitarsi all'intermediario ma di ottenere e conservare anche informazioni circa l'identità dei suoi clienti o anche ulteriori elementi su di essi).

### **3. Elementi ricavabili da casi previsti dalle ESA's Guidelines del 2018, dalle EBA's Guidelines del 2021 e dalle stesse Disposizioni**

A ben vedere nelle ESA's Guidelines del 4 gennaio 2018<sup>7</sup> (d'ora in poi le Guidelines) il rapporto tra due intermediari finanziari nella prestazione di servizi d'investimento non è direttamente disciplinato ma sono presenti ipotesi di relazioni fra intermediari nelle quali viene considerato cliente dell'intermediario il solo intermediario controparte e non i suoi underlying clients, la cui identità

può assumere rilievo in situazioni di alto rischio. Una di tali ipotesi è disciplinata anche nelle Disposizioni.

#### **3.1. Le previsioni in proposito di maggior rilievo appaiono quelle presenti nel Capitolo 8 delle Guidelines che contiene appunto "Orientamenti settoriali per le imprese di investimento".**

Peraltro, il primo punto di tale Capitolo (195) descrive i servizi svolti dalle "investment firms" a cui si fa riferimento essenzialmente come quelli svolti da un "investment manager", riconducibili a gestione e consulenza.

In tale ambito i punti 199 e 200 chiariscono che il rischio è da considerare aumentato se il cliente è un "veicolo d'investimento" non regolamentato o che non effettua l'adeguata verifica sui propri clienti ed è ridotto se invece è "un istituto finanziario con sede in un paese del SEE". Inoltre, al punto 203 è specificato che "laddove il rischio connesso a un rapporto d'affari sia alto le imprese dovrebbero", fra l'altro "individuare e, ove necessario, verificare l'identità degli investitori sottostanti del cliente dell'impresa, nei casi in cui il cliente sia un veicolo di investimento di terze parti non regolamentato".

Appare assunto pacifico presupposto da tali previsioni che la verifica sui clienti dell'intermediario cliente di altro intermediario non costituisce l'ipotesi ordinaria ma soltanto una misura aggiuntiva in presenza di "un veicolo di investimento di terze parti non regolamentato".

Nelle nuove Guidelines emanate dall'EBA<sup>8</sup> nel marzo 2021 le previsioni sono confermate (punto 15.11) e rafforzate grazie ad una maggiore chiarezza sull'applicabilità delle Guidelines alla prestazione di tutti i servizi d'investimento, attraverso un richiamo alla loro definizione da parte della Direttiva MIFID 2 (punto 15.1).

#### **3.2. Alla stessa logica rispondono le previsioni in materia di "banca corrispondente", riprese anche nelle Disposizioni<sup>9</sup>.**

<sup>7</sup> Si tratta degli "Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali". Come è precisato nella loro premessa "Le autorità competenti interessate sono tenute a conformarsi a detti orientamenti congiunti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti".

<sup>8</sup> In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, del Regolamento UE

2019/2175, ESMA e EIOPA non dispongono più di competenze dirette in materia di AML/CFT

<sup>9</sup> Il numero 32 delle Definizioni delle Disposizioni Banca d'Italia così definisce i "rapporti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito)".

Al riguardo, il punto 84 delle Guidelines (punto 8.10 delle nuove Guidelines EBA<sup>10</sup>) prevede espressamente che il cliente del corrispondente è la banca rispondente ed il punto 87 (8.12) che non va fatta "adeguata verifica sui clienti della banca rispondente". Gli stessi punti prevedono obblighi rafforzati in presenza di casi particolari come la diretta accessibilità dei clienti del rispondente ai conti di corrispondenza ("conti di passaggio").

Con riguardo alla medesima situazione, la Sezione IV della Parte IV delle Disposizioni Banca d'Italia prevede obblighi di verifica rafforzata con riferimento al caso di intermediari bancari o finanziari "rispondenti" di "paesi terzi" (e dunque non nel caso di rispondenti di paesi UE).

In tale ambito è previsto, fra l'altro "che i destinatari, quando i clienti del rispondente hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, si assicurino, anche con verifiche a campione, che il rispondente: i) assolve agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante; ii) possa fornire al destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni".

Neanche in tal caso è dunque previsto un obbligo diretto di verifica sui clienti dell'altro intermediario ma soltanto una disponibilità di questi a fornire le informazioni.

### **3.3. Diverso, per diversità dell'operazione sottostante, è il caso dei "pooled accounts" o "conti collettivi multi clienti", presente nelle Guidelines.**

In tal caso il punto 109 (9.16) delle Guidelines prevede come regola generale che venga fatta la verifica sui clienti dell'intermediario che apre il conto collettivo per conto dei propri clienti.

Ma tale regola subisce al punto 111 (9.18) un'eccezione ("se la legislazione nazionale lo consente") in presenza di determinati presupposti di rischio basso fra cui assume particolare rilievo il caso in cui il cliente sia un'impresa sottoposta agli obblighi antiriciclaggio UE nei confronti dei propri clienti.

In tal caso il punto 112 (9.19) delle Guidelines prevede espressamente che:

*"Qualora le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai conti collettivi siano soddisfatte, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela potrebbero constare delle seguenti azioni intraprese dalla banca:*

- *identificare e verificare l'identità del cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente (ma non i clienti sottostanti di quest'ultimo);*
- *stabilire la finalità e la natura prevista del rapporto d'affari e*
- *svolgere il controllo costante del rapporto continuativo"*

**3.4. È importante chiarire che le ipotesi ora riferite non sono ipotesi di esenzione o non applicazione di obblighi ma chiarimenti su modalità di applicazione degli obblighi di verifica presenti nelle norme. Essi, pertanto, non comportano riconoscimenti dell'esenzione o del trattamento semplificato da parte del legislatore nazionale.**

Soltanto nel caso particolare dei "pooled accounts" (richiamato, come si vedrà, anche per il caso della sottoscrizione di quote di fondi) la non acquisizione dei dati dei clienti sottostanti costituirebbe un caso di verifica semplificata.

Per quanto non sia decisivo ai fini della tesi qui sostenuta, si ritiene, peraltro, che le ipotesi di verifica semplificata rimesse al "consenso" della legislazione nazionale possano avere accesso nel nostro ordinamento in base all'art. 23 del D. lgs. n. 231/2007 che "apre" a verifiche semplificate, fra l'altro, nella loro "estensione" e fonda la possibilità della semplificazione sulla presenza anche di uno solo di presupposti quali, ad esempio, la residenza del cliente in "aree geografiche a basso di rischio" (lett. A n. 3) o che costituiscono oggetto dell'operazione (lett. B nn. 4 e 5) "prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria" o "prodotti in cui i rischi di

<sup>10</sup> D'ora in poi vengono riportati tra parentesi i riferimenti aggiornati alle Guidelines EBA del 2021

*riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità”.*

#### **4. Le specifiche disposizioni delle Guidelines in materia di fondi comuni.**

Rispetto a quanto finora visto il caso della sottoscrizione di quote o azioni di fondi comuni tramite intermediari costituisce un caso particolare. L'investimento in fondi, infatti, come chiaramente indicato nei punti 205 (16.1) e ss. delle Guidelines, costituisce un'ipotesi caratterizzata da particolare rischio di riciclaggio anche in ragione della stabilità dell'investimento in questione e della possibile funzione di strumento attraverso il quale l'investitore finale può mimetizzarsi.

Si tratta di un caso nel quale il cliente dell'intermediario committente diviene anche in una certa misura "cliente" del gestore collettivo del fondo emittente del prodotto sottoscritto, che è molto diverso dai casi nei quali il "destinatario" sia soltanto l'esecutore di un ordine di acquisto o vendita.

È per tale ragione che se si è in presenza dell'ipotesi di cui al punto 219C (16.14C) delle Guidelines (vale a dire se l'intermediario sottoscrive le quote o azioni del fondo per conto di un proprio cliente) costituisce ipotesi ordinaria che il fondo o il suo gestore acquisisca i dati dell'investitore finale.

Si verifica in sostanza un caso analogo a quello sopra menzionato dei "conti collettivi" ed infatti come in quel caso è prevista (al punto 222 (16.19) "se il legislatore nazionale lo consente") la possibilità di una verifica semplificata (anche senza acquisizione dei nominativi dei clienti sottostanti) se l'intermediario presenta le medesime condizioni di minore rischio rilevanti per l'applicazione del già menzionato punto 112 delle Guidelines. Si tratta pertanto di una verifica semplificata che consentirebbe anche di non acquisire il nominativo del cliente finale

Vale in proposito quanto già detto circa l'apertura operata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007 a tal genere di verifiche semplificate nel nostro ordinamento.

#### **5. La conseguente lettura della previsione**

#### **della Parte VI delle Disposizioni**

##### **5.1. Sulla base di quanto si è finora detto può ora darsi una lettura coerente della parte VI delle Disposizioni di Banca d'Italia.**

Come chiarito dall'incipit della Parte, essa si applica letteralmente *"quando un destinatario (cd. destinatario controparte) offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell'interesse di propri clienti (intermediario committente)".*

È in questo quadro che, con particolare riguardo all'ipotesi in cui *"l'intermediario committente agisce per conto del cliente ma in nome proprio, quale controparte diretta del destinatario, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio cliente (l'investitore) mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più operazioni di investimento"* è previsto che se *"L'intermediario committente assume la posizione di cliente del destinatario controparte .... in situazioni di basso rischio, il destinatario controparte può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell'investitore per conto del quale l'intermediario committente agisce (e del suo titolare effettivo sub 2, laddove non sia una persona fisica) "*.

Viene dunque consentita una verifica semplificata che prevede però l'acquisizione dei dati identificativi del cliente dell'altro intermediario. Peraltro, in base alla nota 22 *"nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale"*.

Inoltre, la nota 23 fornisce un esempio dell'ipotesi rilevante in linea con quanto sopra riferito circa la specificità della situazione della sottoscrizione di fondi comuni da parte di un intermediario per conto di un proprio cliente (*"Rientra in tale caso la fattispecie dell'intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento che partecipa a un fondo (partecipante formale) in nome proprio e per conto del cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza rappresentanza"*).

Più in generale il menzionato riferimento da parte dell'incipit delle Disposizioni all'offerta del servizio

di gestione collettiva o d'investimento tramite altro intermediario, prospetta un'ipotesi estranea, se non opposta, a quella in cui l'intermediario "committente" offra al cliente soltanto il proprio servizio e lo realizzi anche tramite operazioni con altri intermediari con cui instaura una autonoma "business relationship", i cui dettagli (e talvolta la cui esistenza stessa) sono sconosciuti dal cliente.

Le previsioni della Parte VI appaiono dunque applicabili a tutti i casi in cui la relazione instaurata dall'intermediario con un altro non sia finalizzata a realizzare genericamente la propria operatività per conto terzi ma a realizzare lo specifico interesse di un proprio cliente ad acquisire il prodotto o il servizio fornito dall'altro intermediario.

Tale situazione si verifica in primo luogo in tutti i casi in cui l'intermediario che ha il rapporto con il cliente finale collochi o distribuisca, eventualmente anche su richiesta dello stesso, a tale cliente il servizio o il prodotto dell'intermediario destinatario (che assume il ruolo di "emittente" del prodotto finanziario o di fornitore del servizio al cliente finale).

In tale ambito rientrano ipotesi come sottoscrizioni di quote di fondi e altri organismi di investimento collettivo effettuate su input del cliente o dell'intermediario (in tal caso di solito collocatore); vi rientra anche, ad esempio, la sottoscrizione dei servizi di gestione individuale forniti da intermediari specializzati presso gli sportelli di banche/rete.

È evidente che in casi del genere, anche qualora la sottoscrizione avvenga in nome dell'intermediario, rileva l'identità del cliente finale del prodotto o del servizio che ne è l'immediato beneficiario e che entra in un rapporto continuativo con l'emittente o con il fornitore effettivo del servizio. In sostanza sono casi nei quali si è in presenza di un contratto stipulato direttamente nell'interesse del singolo cliente che è l'effettivo titolare della quota emessa dal fondo o del servizio fornito dall'altro intermediario.

Solo con riguardo a tali casi (ed in particolare alla sottoscrizione di quote di fondi per i quali le Guidelines avrebbero anche consentito una maggiore semplificazione) la previsione delle Disposizioni limita la possibilità di far ricorso ad

una verifica semplificata che non comporti almeno l'identificazione dell'investitore finale (che invece il punto 222 delle Guidelines consentirebbe).

**5.2. Rispetto a tale quadro un caso particolare potrebbe essere rappresentato dalla cosiddetta GPM in fondi o GPF nella quale raramente le operazioni di acquisto o sottoscrizione delle quote di OICVM sono concluse su input del singolo cliente e sono invece normalmente aggregate ed effettuate unitariamente per più clienti sulla base di una scelta discrezionale del gestore. In tali casi appare corretto ritenere (almeno in assenza di indicazioni specifiche da parte del singolo cliente) che si ritorni alla prevalenza della "business relationship" tra i due intermediari, autonoma rispetto al rapporto sottostante intermediario/cliente.**

Più in generale appare confermata la conclusione secondo cui non è da ritenere applicabile l'adeguata verifica semplificata di cui alla Parte VI in commento al rapporto fra intermediari nell'ambito del quale vengono realizzate singole operazioni esecutive che possono anche riguardare la posizione di singoli clienti.

Infatti, ogni altra ipotesi di relazione tra intermediari regolamentati che svolgono servizi d'investimento non pare rientrare tra quelle disciplinate alla Parte VI delle Disposizioni ma nell'ipotesi generale nella quale il cliente è l'intermediario e l'adeguata verifica non si estende ai suoi clienti, già descritta al Paragrafo 1 della presente nota.

L'estensione dovrà avvenire soltanto in casi diversi e di alto rischio, come, ad esempio, quello di rapporto con un intermediario non regolamentato.

**5.3 L'impostazione fin qui delineata è stata di recente confermata dalla Banca D'Italia, attraverso la pubblicazione, sul proprio sito web, di una serie di FAQ concernenti l'ambito di applicazione della Parte VI delle Disposizioni.**

In particolare, viene chiarito come l'intermediario che presta il servizio di esecuzione ordini e RTO verso un altro intermediario (operante per conto dei clienti ma in nome proprio) non è tenuto all'adeguata verifica degli investitori sottostanti, ma soltanto dell'intermediario suo cliente, in quanto il rapporto tra i due intermediari

è da considerarsi autonomo e separato rispetto a quello che intercorre tra intermediario e cliente sottostante.

Allo stesso modo, l'intermediario che presta servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un intermediario committente, quest'ultimo operante nell'ambito della GP e GPF (senza spendere il nome dei clienti), non è tenuto al rispetto delle misure di adeguata verifica di cui alla Parte VI, a condizione che il committente non abbia ricevuto specifiche istruzioni da parte degli investitori. In caso contrario, ovvero qualora il committente riceva puntuali istruzioni da parte dei clienti, l'intermediario

è tenuto a svolgere l'adeguata verifica anche degli investitori sottostanti.

## **6. Conclusioni**

L'interpretazione qui proposta, secondo cui i rapporti fra intermediari in questione non comportano in linea di principio l'allargamento dell'adeguata verifica ai clienti sottostanti, se non in situazioni di alto rischio, si ritiene la più coerente con il contesto normativo europeo e internazionale ed anche l'unica in concreto applicabile senza generare costi e duplicazioni di adempimenti difficilmente gestibili dagli operatori.



# AM&FINTECH

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Anno I / 00/2022

Fondata da: Emanuele Fiscaro

Con il patrocinio di:

